

Publicato il 10/03/2023

N. 0 ____/2023 REG.PROV.CAU.
N. 0 ____/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2023, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e
Contenzioso - Sezione Concorsi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del ____ novembre 2022 proveniente dalla “PEC
cnsrconccar@pec.carabinieri.it” del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Concorsi e Contenzioso - Sezione Concorsi, di estremo ignoto, con la

quale, è stato comunicato di non poter accogliere la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica, nell'ambito degli accertamenti di efficienza fisica di cui al “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri” indetto con bando del 07.07.2022, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 8, comma 3, del bando del “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri” nella parte in cui dispone che “Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nell'articolo 6, comma 6, del presente bando;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 6 comma 6 del predetto bando di concorso, così come modificato con decreto del 6 agosto 2022, nella parte in cui prevede che “Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dai Ministeri di Difesa, Interno, Giustizia ed Economia e Finanze. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse”;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”

pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022, limitatamente a quanto disposto dal punto 5, lettera b);

- dell'avviso relativo alle convocazioni per le prove di efficienza fisica dei candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso, limitatamente a quanto disposto al punto 3;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere riconvocato per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefucio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha rigettato la sua istanza di differimento della prova di efficienza fisica, calendarizzata per il

22.11.2022, ai sensi dell'art. 6, co. 6, e dell'art. 8, co.3, del bando di concorso, e del punto 5, lett. B delle norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica;

Considerato, in particolare, che il ricorrente, a causa di un infortunio occorsogli in data _____, ha inviato, in data _____ all'Amministrazione con pec la predetta richiesta di differimento della prova di efficienza fisica, allegando un certificato medico, rilasciato da struttura ospedaliera e recante la prognosi di 4 settimane;

Considerato che l'art. 6, co. 6, così come modificato dal decreto del 6.08.2022, dispone che *“Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dai Ministeri di Difesa, Interno, Giustizia ed Economia e Finanze. L'amministrazione si riserva altres la facolt, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei temi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse”*;

Considerato che l'articolo 8, comma 3, del bando di concorso, dispone che: *“Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenter nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nell'articolo 6, comma 6, del presente bando. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potr essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,*

avverrà a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con abbigliamento parapigioggia al seguito);

Considerato, tuttavia, che, il punto 5, lett. b), delle norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso, stabilisce che: *“Il/la candidato/a che lamentasse postumi di infortuni o di indisposizioni originati in data antecedente a quella di convocazione, dovrà ugualmente presentarsi nel giorno stabilito, portando al seguito ed esibendo, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica alla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento dalla prova ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento della stessa nella categoria per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 1, del bando di concorso.”;*

Ritenuto che le previsioni sopra richiamate debbano essere interpretate secondo logica e ragionevolezza;

Ritenuto, altresì, che assuma rilievo determinante, in questa prospettiva, la circostanza che le norme tecniche contemplano espressamente l'eventualità della riconvocazione del candidato affetto dai postumi di un infortunio verificatosi precedentemente alla data prevista per lo svolgimento della prova;

Ritenuto che, ammessa tale possibilità, la prescrizione che impone al candidato infortunato di presentarsi comunque nella data stabilita non possa essere intesa nel senso rigoroso ritenuto dall'Amministrazione, dovendo reputarsi equipollente alla comparizione personale la produzione di certificazione medica comprovante l'infortunio proveniente da una struttura pubblica ospedaliera;

Considerato che, nel caso in esame, assume rilevanza anche la circostanza che il calendario di convocazione delle prove di efficienza fisica per la categoria dei “civili e militari in congedo”, per la quale ha concorso il ricorrente, prevedeva lo svolgimento delle predette prove fino al 28.02.2023, per cui l’Amministrazione avrebbe avuto un congruo margine di tempo per convocare il ricorrente medesimo prima della conclusione delle stesse;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l’invocata richiesta cautelare e di ordinare all’Amministrazione di ammettere con riserva il ricorrente allo svolgimento della prova di efficienza fisica e, in caso positivo, al prosieguo delle prove concorsuali;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, l’udienza pubblica de _____ 2023;

Ritenuto di potere disporre la compensazione delle spese, ricorrendo giustificati motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis accoglie la richiesta cautelare e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza pubblica del _____ 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Vallefucio

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.